



IPOTESI DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO DEI RISPARMI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 870, DELLA LEGGE 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021).

In data 21 ottobre 2021 è stata sottoposta alle Organizzazioni sindacali aventi titolo, l'ipotesi di accordo per la definizione dei criteri di riparto dei risparmi derivanti dall'art. 1, comma 870, della legge n. 178/2020.

VISTI

- Il CCNL FC sottoscritto il 12 febbraio 2018, e in particolare l'art.77, lettera c), relativo all'Utilizzo Fondo risorse decentrate;
- l'art. 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) che ha previsto che: "In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo (...)".
- la Circolare RGS n. 11 del 9 aprile 2021 (scheda A, punto 4) che prevede che "i predetti risparmi siano destinati.....ai corrispondenti Fondi per il trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro";
- L'intesa raggiunta con le Organizzazioni sindacali nella riunione tenuta in videoconferenza in data 21 settembre 2021, con la quale si è stabilito che, previa certificazione da parte dei Revisori dei conti, le risorse derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 870, della legge 178/2020, relative ai risparmi certificati conseguiti in tale esercizio per la mancata corresponsione al personale non dirigente collocato in lavoro agile emergenziale, dei buoni pasto nonché dello straordinario, sono destinate al FRD 2021 e finalizzate all'attribuzione del trattamento accessorio correlato alle condizioni di lavoro del personale in servizio che, nel periodo da marzo a dicembre 2020, ha svolto la propria prestazione lavorativa in modalità agile, in esecuzione delle norme straordinarie di contenimento del contagio da Covid-19.
- La nota prot. 20003 del 12 ottobre 2021, con la quale il Collegio dei Revisori ha certificato i risparmi ai sensi dell'art. 1, comma 870, legge 178/2020, quantificati per il personale non dirigente in

euro 127.446,54 (buoni pasto non corrisposti al personale in lavoro agile), e in euro 139.008,04 (risparmi sullo straordinario), prendendo atto, altresì, di quanto stabilito con la citata Intesa del 21.9.2021 in merito alla confluenza dei predetti importi nella parte variabile del Fondo risorse decentrate 2021 e alla conseguente ripartizione tra il personale avente diritto con le modalità stabilite da apposito accordo stipulato con le OO.SS.

PRESO ATTO

- che per fronteggiare la grave situazione epidemiologica causata dalla diffusione della pandemia da Covid -19, nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2020, il legislatore ha adottato numerose norme, anche di natura straordinaria, per assicurare, da una parte, la messa in sicurezza della salute pubblica e quella di tutti i lavoratori e, dall'altra, il corretto svolgimento delle attività attraverso lo sviluppo e il potenziamento del lavoro agile che fino al 15 ottobre 2021 è stata la modalità ordinaria di prestazione lavorativa;
- che le risorse quantificate e certificate ai sensi art. 1, comma 870, della legge 178/2020 sono finalizzate dalla norma sopra richiamata al finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;
- che la citata norma demanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri di distribuzione dei risparmi;

RITENUTO

- che, nell'ambito delle finalità indicate dalla norma, è intenzione delle parti valorizzare, in particolare, le condizioni di lavoro sostenute dal personale che, durante la pandemia da Covid-19, ha svolto la prestazione lavorativa con la modalità agile prevista nel periodo emergenziale, in quanto caratterizzate dalla repentina modifica delle tradizionali modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e dal conseguente, necessario adattamento del personale ai nuovi sistemi derivanti dal mutato assetto organizzativo;

CONSIDERATO

- che nel mutato contesto determinato dalla pandemia il personale in lavoro agile ha assicurato il massimo contributo allo svolgimento di tutte le attività lavorative delle strutture organizzative di appartenenza, garantendo il raggiungimento degli obiettivi assegnati agli Uffici e, conseguentemente, degli obiettivi istituzionali dell'Agenzia, anche tramite la contattabilità in giornate e orari non lavorativi;
- che l'utilizzo delle risorse sopra indicate, complessivamente pari a € 266.454,58, al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia, rappresenta una quota parte del Fondo risorse decentrate dell'anno 2021;

LE PARTI CONCORDANO

- Le risorse derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 870, della legge 178/2020, certificate dal Collegio dei Revisori e complessivamente pari a euro 266.454,58 al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia, sono destinate al trattamento economico accessorio correlato alle

condizioni di lavoro del personale delle aree funzionali avente diritto che, nel periodo da marzo a dicembre 2020, ha svolto la propria prestazione lavorativa in modalità agile, in esecuzione delle norme straordinarie di contenimento del contagio da Covid-19.

- Per le finalità di cui al precedente comma 1, è corrisposto un importo per ogni giornata svolta in modalità di lavoro agile, ivi incluse le giornate miste, svolte parte in presenza e parte in lavoro agile, purché la prestazione resa in presenza non abbia dato luogo all'attribuzione del buono pasto. Il predetto importo è calcolato tenendo conto delle suddette giornate come risultanti dai sistemi gestionali dell'Agenzia.

- La presente intesa si intende firmata dalle rappresentanze aventi titolo che abbiano restituito il testo negoziale inviato da AGID in formato PDF, sottoscritto e siglato in ogni pagina. Non appena perverrà la PEC di conferma dell'avvenuta sottoscrizione da parte della Organizzazione sindacale all'indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it, unitamente al testo sottoscritto acquisito tramite scanner, AgID provvederà all'apposizione dell'indicazione "Firmato" a lato del nome della sigla sindacale.

<i>La parte pubblica</i>	<i>La delegazione sindacale</i>
Il Direttore Generale Ing. Francesco Paorici FIRMATO	FP CGIL FIRMATO
dr.ssa Oriana Zampaglione dirigente dell'Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento e responsabile ad interim dell'Uffi- cio Oganizzazione e gestione del personale FIRMATO	CISL FP FIRMATO
	UILPA FIRMATO

	CONFISAL-UNSA FIRMATO
	Confintesa FP FIRMATO
	FLP FIRMATO
	USB PI
	R.S.U. AGID FIRMATO

